

COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA

Segreteria

DETERMINAZIONE DEL 20/11/2003

La Commissione nazionale per la formazione continua, nella seduta del 20 novembre 2003, ha preso in esame i dati più significativi rilevati in sede di monitoraggio degli eventi residenziali accreditati nel corso dell'anno 2002 e nei primi dieci mesi del 2003.

Il monitoraggio ha fatto emergere alcune disfunzioni del programma ECM che, anche se riferite ad eventi quantitativamente non significativi, possono compromettere la regolarità di svolgimento del programma stesso e che pertanto richiedono interventi immediati.

Tali disfunzioni attengono , in particolare, :

- alla coerenza degli eventi con gli obiettivi formativi di interesse nazionale e con le finalità di qualificazione specifica dei diversi profili professionali;
- alla interpretazione degli obiettivi formativi di interesse nazionale ed in particolare di quello sulle medicine non convenzionali
- ai controlli.

La Commissione, in conformità alle prescrizioni contenute nell'accordo Stato-Regioni del 13 marzo 2003, che ha autorizzato l'adeguamento del programma ECM in relazione "all'esperienza acquisita" ed al fine di eliminare le più rilevanti disfunzioni riscontrate,

ha approvato,
i seguenti chiarimenti ed adeguamenti al Programma di accreditamento degli eventi formativi residenziali:

A) Coerenza degli eventi con gli obiettivi

La formazione continua, ai sensi dell'art. 16-*bis* del decreto legislativo 502 del 1992 e successive modificazioni, *"consiste in attività di qualificazione specifica per i diversi profili professionali"* e comprende *"attività finalizzate a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali e i comportamenti degli operatori sanitari al progresso scientifico e tecnologico, con l'obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza all'assistenza prestata dal Servizio sanitario nazionale."*

Lo stesso articolo 16-*bis* soggiunge che *"la formazione continua è sviluppata sia secondo percorsi formativi autogestiti sia, in misura prevalente, in programmi finalizzati agli obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale e del Piano sanitario regionale nelle forme e nelle modalità indicate dalla Commissione nazionale per la formazione continua"*.

Gli obiettivi di formazione continua di interesse nazionale sono stati individuati con l'Accordo tra il Ministro della salute e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 20 dicembre 2001, e confermati, con l'Accordo Stato-Regioni del 13 marzo 2003, per l'anno 2003 "in mancanza del Piano sanitario nazionale".

Gli obiettivi devono essere ridefiniti con apposito Accordo in Conferenza Stato-Regioni per il prossimo triennio in relazione al Piano sanitario nazionale 2003/2005, approvato con D.P.R. 23 maggio 2003.

Gli eventi formativi, per i quali è attualmente previsto l'accreditamento ai fini dell'ECM, sono esclusivamente quelli residenziali. Di tali eventi possono essere accreditati solo quelli coerenti con gli obiettivi formativi d'interesse nazionale e realizzati in conformità alle richiamate disposizioni di legge ed alle prescrizioni della Commissione nazionale per la formazione continua.

La formazione a distanza (FAD) e la formazione sul campo (FSC), ancorché disciplinate dalla Commissione ai fini sperimentali,

non sono state ancora attivate; i percorsi formativi autogestiti non sono stati ancora disciplinati dalla Commissione nazionale.

La Commissione nazionale per la formazione continua ha rilevato, in base ai dati del monitoraggio delle attività formative residenziali, che gli organizzatori, pubblici e privati, in alcuni casi, hanno operato in contrasto con la lettera e lo spirito delle richiamate disposizioni di legge sull'ECM e degli obiettivi formativi di interesse nazionale.

L'interesse degli organizzatori di offrire, per evidenti motivi, i loro prodotti formativi ad una platea la più ampia possibile di professionisti ha finito spesso per snaturare le finalità degli Obiettivi di interesse nazionale di cui al "Gruppo 1" (*"obiettivi nei quali, ad opinione della Commissione, tutte le professioni, aree e discipline, possono riconoscersi"*) e per disattendere le esigenze di quelli del "Gruppo 2" (*"che sono riferiti a specifici profili professionali, aree e discipline"*).

Alcuni organizzatori, ritenendo che le materie oggetto degli obiettivi del "Gruppo 1" fossero, di per sé, sempre e comunque, di interesse di tutte le categorie professionali hanno richiesto l'accREDITAMENTO di generiche attività formative residenziali nelle predette materie rivolgendole a tutte le categorie o ad una pluralità di categorie senza alcuna specificazione o articolazione della tematica trattata in relazione alle peculiari esigenze formative di ciascuna professione, area e disciplina.

Tale orientamento, se si giustifica per alcune materie ricomprese nel "gruppo 1" (quali "l'apprendimento e miglioramento dell'inglese scientifico" o la "cultura gestionale" o la "organizzazione dipartimentale") finisce, al contrario, se riferito ad altre materie ricomprese nello stesso "gruppo 1" ed, a maggior ragione, alle materie ricomprese nel "gruppo 2", per rendere la proposta formativa non solo contraria alle disposizioni di legge ed agli obiettivi formativi di interesse nazionale, ma altresì oggettivamente incongrua in relazione alle effettive esigenze formative dei singoli profili professionali destinatari dei relativi eventi formativi.

Per gli stessi motivi è da ritenersi incongrua l'offerta formativa diretta genericamente ad una determinata categoria (es. medico

chirurgo) qualora essa verta su materia eminentemente specialistica, propria di una particolare area professionale specialistica della categoria stessa.

Coerentemente con le disposizioni di legge (*artt. 16-bis; 16-ter del decreto legislativo 502/92*), gli organizzatori sono tenuti a conformare e vincolare gli eventi di formazione continua prodotti, rientranti negli obiettivi formativi di interesse nazionale, alle effettive esigenze formative di ogni categoria professionale (profilo, area e disciplina di appartenenza) in rapporto alla specifica attività professionale della categoria stessa ed ai connessi ambiti, autonomie e responsabilità professionali.

Tale esigenza prioritaria di assicurare la finalizzazione delle attività di formazione continua agli obiettivi formativi di interesse nazionale ed alle effettive esigenze di qualificazione specifica di ogni profilo professionale, area e disciplina non può essere disattesa in quanto è un obbligo che discende direttamente dalla legge.

Conseguentemente, gli eventi formativi non finalizzati agli obiettivi formativi nazionali o non coerenti con le finalità di *"qualificazione specifica"* dei singoli profili professionali ai quali sono rivolti non rientrano nel programma ECM e non possono quindi essere accreditati.

Sulla base delle suesposte considerazioni la Commissione nazionale per la formazione continua ha disposto:

- 1. gli eventi formativi residenziali possono essere accreditati ai fini dell'acquisizione dei crediti formativi ECM solo se sono finalizzati agli obiettivi formativi di interesse nazionale ed , ove previsti, a quelli di specifico interesse regionale; la mancata finalizzazione di un evento Alla realizzazione di uno specifico obiettivo formativo di interesse nazionale esclude la possibilità di accreditare l'evento stesso, per contrasto con le disposizioni di legge e con gli Accordi sanciti dalla Conferenza Stato-Regioni sugli obiettivi formativi di interesse nazionale (artt. 16-bis; 16-ter del decreto legislativo 502/92 e Accordi sanciti dalla Conferenza Stato-Regioni del 20 dicembre 2001 e 13 marzo 2003);*
- 2. gli eventi formativi residenziali che, pur finalizzati agli obiettivi di interesse nazionale o regionale, non sono coerenti con la finalità di*

qualificazione specifica dei diversi profili professionali (disciplina o area) cui gli eventi stessi sono rivolti non possono essere accreditati ai fini dell'acquisizione dei crediti ECM per contrasto con le disposizioni di legge e con gli Accordi sanciti dalla Conferenza Stato-Regioni sugli obiettivi formativi di interesse nazionale (artt. 16-bis; 16-ter del decreto legislativo 502/92 e Accordi sanciti dalla Conferenza Stato-Regioni del 20 dicembre 2001 e 13 marzo 2003);

3) gli organizzatori che chiedono l'accreditamento di un evento formativo residenziale devono dettagliatamente specificare, per via informatica, contestualmente alla richiesta di accreditamento, le motivazioni in base alle quali ritengono che l'evento rientri in uno degli obiettivi nazionali o regionali e sia di interesse specifico della categoria professionale (area o disciplina) per la quale è stato proposto;

4) gli organizzatori che hanno chiesto e non ancora ottenuto l'accreditamento di eventi formativi residenziali, qualora ritengano che gli eventi siano finalizzati agli obiettivi formativi di interesse nazionale e siano coerenti con la finalità di qualificazione specifica come precisato ai precedenti punti devono, a tali fini, per ogni evento, rilasciare, per invia informatica, la dichiarazione di cui al punto 3;

5) non possono ritenersi accreditati ai fini ECM le ulteriori edizioni di eventi già accreditati che non siano finalizzati agli obiettivi formativi di interesse nazionale o regionale o non siano coerenti con la finalità di qualificazione specifica di cui ai precedenti punti 1) e 2), il cui svolgimento è previsto in data successiva a quella della pubblicazione sul sito ECM ministeriale della presente determinazione.

6) gli organizzatori di ulteriori edizioni di eventi già accreditati, i quali ritengano che gli eventi siano finalizzati agli obiettivi formativi di interesse nazionale e siano coerenti con la finalità di qualificazione specifica come precisato ai precedenti punti, devono rilasciare, in via informatica, la dichiarazione di cui al punto 3, prima dello svolgimento della edizione (in data ovviamente successiva a quella della pubblicazione sul sito ECM ministeriale della presente determinazione) e prima del versamento del relativo contributo; in mancanza della dichiarazione l'evento si ritiene non accreditabile.

7) *gli organizzatori che hanno chiesto e non ancora ottenuto l'accreditamento (punto 4) e gli organizzatori di ulteriori edizioni di eventi già accreditati (punto 6) devono rilasciare la dichiarazione di cui al punto 3) entro il termine perentorio del 31 dicembre 2003; il mancato rilascio della dichiarazione entro il predetto termine determina l'automatica rinuncia alla richiesta di accreditamento dell'evento non ancora accreditato o alle edizioni non ancora svolte. Dopo tale termine, per i predetti eventi ed edizioni, gli organizzatori potranno ottenere l'accreditamento solo presentando una nuova richiesta di accreditamento.*

8) *si richiama l'attenzione degli organizzatori sulle possibili conseguenze civili e penali che possono derivare dall'eventuale svolgimento di eventi formativi residenziali o di ulteriori edizioni di eventi, compresi nelle fattispecie non accreditabili ai fini dell'ECM ai sensi dei punti precedenti; l'eventuale svolgimento dell'evento o dell'edizione dell'evento, non accreditabili, deve essere preceduta dall'avvertenza ai partecipanti della non validità dell'evento per il programma ECM e della conseguente impossibilità di acquisire crediti ECM; analoga avvertenza che " l'evento non è stato ancora accreditato e che quindi è possibile la non validità dell'evento ai fini dell'ECM" deve essere data ai partecipanti di eventi che non sono stati, per qualsiasi motivo, ancora accreditati alla data di svolgimento dell'evento;*

9) *Le prescrizioni di cui ai punti precedenti decorrono dalla data di pubblicazione della presente determinazione della Commissione nazionale per la formazione continua sul Sito Web del Ministero della salute.*

B) Medicine non convenzionali

La più grave incoerenza fra obiettivi formativi nazionali ed i relativi eventi formativi, che il monitoraggio ha evidenziato, concerne le medicine alternative o non convenzionali.

Gli obiettivi formativi di interesse nazionale comprendono nel "Gruppo 2", alla lettera z), la "*valutazione dei fondamenti scientifici e dell'efficacia delle medicine alternative o non convenzionali*".

La inclusione delle medicine alternative o non convenzionali fra gli obiettivi di interesse nazionale è limitata alla "valutazione dei fondamenti e dell'efficacia" delle medicine stesse; tale espressa limitazione non consente interpretazioni estensive.

La limitazione è da porre in stretta correlazione con la prioritaria finalità attribuita dalla legge alla formazione continua che è quella di *"migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali e i comportamenti degli operatori sanitari al progresso scientifico e tecnologico con l'obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza all'assistenza prestata dal Servizio sanitario nazionale"*. E' da tenere presente, peraltro, che gli obiettivi formativi di interesse nazionale devono fare *"particolare riferimento alla elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici"*

E' noto che le medicine alternative o non convenzionali non sono ricomprese nei LEA e , quindi, attualmente non rientrano nell'assistenza prestata dal Servizio sanitario nazionale.

La previsione, fra gli obiettivi di interesse nazionale, dell'obiettivo della *valutazione dei fondamenti ed efficacia delle medicine alternative o non convenzionali* deve essere valutata in tale contesto e pertanto, non legittima, in alcun caso, attività formative che abbiano finalità diverse da quelle previste nell'obiettivo stesso

Il monitoraggio ha evidenziato, al contrario, che nella quasi totalità dei casi gli eventi formativi relativi alle medicine alternative o non convenzionali assumono il carattere di seminario culturale o di formazione o di corso teorico-pratico della specifica medicina, rivolti prevalentemente a tutte le categorie professionali. I predetti eventi formativi (prescindendo dalla denominazione agli stessi attribuita) si collocano, pertanto, fuori dagli obiettivi del programma ECM.

Si rileva, inoltre, che la materia della *"valutazione dei fondamenti e dell'efficacia delle medicine alternative o non convenzionali"* è inserita nel Gruppo 2" che contiene obiettivi "riferiti a specifici profili professionali, aree e discipline".

La predetta ulteriore limitazione dell'ambito dell'obiettivo esclude la possibilità che le relative attività formative possano, allo

stato, rivolgersi a tutte le professioni o comunque a destinatari diversi dai laureati in medicina e chirurgia, dagli odontoiatri e dai medici veterinari e, limitatamente ad alcuni specifici aspetti delle medicine non convenzionali, anche ai farmacisti ed ad altre specifiche categorie professionali.

Si rileva, infine, che , allo stato, i predetti eventi non possono rientrare neanche fra i "percorsi formativi autogestiti", in quanto detti percorsi non ancora disciplinati dalla Commissione.

La Commissione non ha alcun titolo per esprimersi sulle varie medicine o pratiche non convenzionali né, ovviamente, sulla vera o presunta efficacia delle relative prestazioni, anche se ritiene che alcune di esse, quali l'agopuntura e la fitoterapia, siano impropriamente ricomprese di per sé fra le medicine non convenzionali.

La estrema difficoltà di discriminare le varie medicine e pratiche non convenzionali impone, anche in ragione del mancato riconoscimento giuridico e della mancata regolamentazione delle stesse, l'adozione di un criterio di stretta interpretazione della previsione contenuta negli obiettivi formativi di interesse nazionale, rigorosamente coerente con le finalità delle richiamate disposizioni di legge sulla formazione continua.

Conseguentemente la Commissione, fino a quando non sarà modificata l'attuale previsione limitativa sulle medicine alternative o non convenzionali, ammetterà all'accreditamento ai fini dell'ECM esclusivamente gli eventi formativi che sono rigorosamente finalizzati "alla valutazione dei fondamenti e dell'efficacia" delle medicine stesse alla luce delle attuali evidenze scientifiche e che sono diretti ai medici e , per particolari aspetti di alcune medicine, anche ai farmacisti e ad altre categorie sanitarie.

Sulla base delle suesposte considerazioni, la Commissione nazionale per la formazione continua ha disposto:

1) *gli eventi formativi residenziali concernenti le medicine alternative o non convenzionali, che possono essere accreditati ai fini del programma ECM, sono esclusivamente quelli finalizzati alla "valutazione dei fondamenti e dell'efficacia" delle predette medicine in*

base all'evidenza scientifica; sono esclusi, pertanto, dal programma ECM gli eventi formativi residenziali che per la loro stessa natura non possono ritenersi, comunque, finalizzati al predetto obiettivo (corso di formazione, aggiornamento, addestramento, pratico, ecc.) nonché tutti quelli finalizzati ad obiettivi diversi;

2) gli eventi formativi residenziali relativi alle medicine alternative o non convenzionali possono essere rivolti, ai fini dell'ECM, esclusivamente ai medici (medici chirurghi, odontoiatri e medici veterinari) e, solo per alcuni aspetti specifici di alcune medicine, a categorie diverse in stretta correlazione con il relativo profilo professionale; pertanto, eventi rivolti a categorie diverse ed, a maggior ragione, quelli rivolti a "tutte le categorie" non possono rientrare nel programma ECM;

3) gli organizzatori che chiedono l'accreditamento di eventi formativi residenziali relativi alle medicine alternative o non convenzionali devono dettagliatamente specificare, in via informatica, contestualmente alla richiesta di accreditamento, le motivazioni in base alle quali ritengono che l'evento rientri nell'obiettivo formativo di interesse nazionale (Gruppo 2, lettera z, degli Accordi sanciti dalla Conferenza Stato Regioni del 20 dicembre 2001 e 13 marzo 2003) e sia di interesse specifico della categoria professionale (area o disciplina) per la quale è stato proposto.

4) le richieste di accreditamento, già avanzate, di eventi formativi relativi a medicine alternative o non convenzionali, che non siano conformi alle prescrizioni di cui ai punti precedenti non potranno avere seguito per contrasto con le disposizioni di legge (artt. 16-bis; 16-ter del decreto legislativo 502/92) e con l'obiettivo formativo di interesse nazionale (Gruppo 2, lettera z, degli Accordi sanciti dalla Conferenza Stato Regioni del 20 dicembre 2001 e 13 marzo 2003);

5) gli organizzatori che hanno chiesto e non ancora ottenuto l'accreditamento di eventi formativi relativi alle medicine alternative o non convenzionali, qualora ritengano che gli eventi siano finalizzati all'obiettivo formativo di interesse nazionale (Gruppo 2, lettera z, degli Accordi sanciti dalla Conferenza Stato Regioni del 20 dicembre 2001 e 13 marzo 2003) e siano coerenti con la finalità di qualificazione specifica come precisato ai precedenti punti devono, per ogni evento, rilasciare, per via informatica, la dichiarazione di cui al punto 3; tutti gli eventi per i quali non viene trasmessa la dichiarazione si ritengono

non accreditabili ai sensi del punto 4 e per rinuncia all'accreditamento;

6) gli accreditamenti di eventi formativi residenziali concernenti le medicine alternative o non convenzionali, già concessi, qualora gli eventi già accreditati siano in evidente contrasto con le disposizioni di legge (artt. 16-bis; 16-ter del decreto legislativo 502/92) e con l'obiettivo formativo di interesse nazionale (Gruppo 2, lettera z, degli Accordi sanciti dalla Conferenza Stato Regioni del 20 dicembre 2001 e 13 marzo 2003) e concernino medicine o pratiche alternative o non convenzionali ritenute prive di evidenza scientifica comunemente accettata, saranno revocati, previa valutazione della Commissione, che si riserva di acquisire, al riguardo, il parere anche di esperti esterni alla Commissione stessa;

7) non potranno ritenersi accreditate ai fini ECM le ulteriori edizioni di eventi già accreditati ma rientranti nelle fattispecie di eventi non accreditabili di cui ai punti precedenti, il cui svolgimento è previsto in data successiva a quella della pubblicazione sul sito ECM ministeriale della presente determinazione;

8) gli organizzatori di una ulteriore edizione di un evento già accreditato, i quali ritengano che l'evento rientri nell'obiettivo formativo di cui alla lettera z) del Gruppo 2 degli Accordi sanciti dalla Conferenza Stato Regioni del 20 dicembre 2001 e 13 marzo 2003 e sia coerente con le finalità di qualificazione specifica della categoria professionale per la quale è stato proposto come precisato ai precedenti punti, devono rilasciare la dichiarazione di cui al punto 3, prima dello svolgimento della edizione e prima del versamento del relativo contributo; tutte le edizioni per le quali non viene trasmessa la dichiarazione si ritengono non accreditabili ai sensi dei punti 4, 6 e 7.

9) gli organizzatori che hanno chiesto e non ancora ottenuto l'accreditamento (punto 5) e gli organizzatori di ulteriori edizioni di eventi già accreditati (punto 8) devono rilasciare la dichiarazione di cui al punto 3) entro il termine perentorio del 31 dicembre 2003; il mancato rilascio della dichiarazione entro il predetto termine determina l'automatica rinuncia alla richiesta di accreditamento dell'evento non ancora accreditato o alle edizioni non ancora svolte. Dopo tale termine, per i predetti eventi ed edizioni, gli organizzatori

potranno ottenere l'accreditamento solo attraverso una nuova richiesta di accreditamento.

10) si richiama l'attenzione degli organizzatori sulle possibili conseguenze civili e penali connesse all'eventuale svolgimento di eventi o di ulteriori edizioni di eventi, compresi nelle fattispecie non accreditabili di cui ai punti precedenti; l'eventuale svolgimento dell'evento o dell'edizione dell'evento, non accreditabili, deve essere preceduta dall'avvertenza ai partecipanti della non validità dell'evento stesso per il programma ECM e della conseguente impossibilità di acquisire crediti ECM; ; analoga avvertenza di "possibile non validità dell'evento ai fini dell'ECM" deve essere data ai partecipanti di eventi che non sono stati, per qualsiasi motivo, ancora accreditati alla data di svolgimento dell'evento;

11) le prescrizioni di cui ai punti precedenti decorrono dalla data di pubblicazione della presente determinazione della Commissione nazionale per la formazione continua sul Sito Web del Ministero della salute.

C) Controlli

In attesa di attivare sistematici controlli preventivi e di *audit* successivo in base al nuovo sistema di accreditamento dei *provider*, che sarà sottoposto alle determinazioni della Conferenza Stato-Regioni entro l'anno, la Commissione ha deciso di avviare un sistema di verifica a campione in collaborazione con le Regioni, gli ordini e collegi professionali nonché con le Associazioni professionali di categoria (limitatamente agli eventi destinati alle categorie prive di ordine o collegio) e con la FISM.

Obiettivo delle verifiche è quello di accertare le eventuali discordanze tra il progetto dell'attività formativa, (e cioè tra gli elementi di valutazione comunicati in sede di richiesta di accreditamento) e la sua concreta realizzazione (coerenza con le tematiche previste, presenza dei docenti e dei discenti, ruolo degli sponsor, svolgimento attività pratiche, materiali di documentazione, valutazioni finali, ecc).

Il controllo sarà effettuato da "osservatori" esperti nella formazione. Il costo delle visite di controllo sarà a carico degli organizzatori dell'evento.

OO OO OO

CONFLITTO DI INTERESSI

Con l'occasione si richiama l'attenzione sul comma 25 dell'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito in legge, che prevede l'obbligo della dichiarazione "*dell'eventuale conflitto di interesse da parte dei relatori e degli organizzatori degli eventi formativi*"; la disposizione è in vigore dal 2 ottobre 2003.

La disposizione obbliga tutti gli organizzatori che chiedono l'accreditamento di eventi formativi residenziali a dichiarare l'assenza di conflitto di interessi; gli organizzatori nella dichiarazione dovranno, altresì, attestare di aver chiesto ed ottenuto analoghe dichiarazioni da parte di tutti i docenti e relatori dell'evento. Le dichiarazioni dei docenti e relatori dovranno essere custodite a cura dell'organizzatore e messe, a richiesta, a disposizione della Commissione. .

La dichiarazione deve essere rilasciata in via informatica (sotto forma di autocertificazione ai sensi di legge) contestualmente alla richiesta di accreditamento.

Gli organizzatori che hanno chiesto l'accreditamento di eventi formativi residenziali e non hanno ancora ottenuto l'accreditamento, devono integrare la dichiarazione sull'assenza di conflitto di interesse già rilasciata con una nuova specifica dichiarazione ai sensi dell'art. 48, comma 25, del d.l. 269/2003, convertito in legge 25 novembre 2003, n.326. Nella dichiarazione gli organizzatori devono autocertificare, ai sensi di legge, di aver chiesto ed ottenuto analoghe dichiarazioni (autocertificazioni) da parte di tutti i docenti e relatori dell'evento .

La dichiarazione da parte degli organizzatori che hanno già richiesto l'accreditamento deve essere rilasciata in via informatica, entro e non oltre il 31 dicembre 2003.

Il mancato rilascio, entro il predetto termine, della dichiarazione da parte degli organizzatori preclude l'accreditamento dei relativi eventi.

Roma, lì 20 novembre 2003

IL VICE-PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE ECM
f.to Raffaele D'ARI